



Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e usura originaria

Publicato il 21/05/18 00:00 [Doc.4702]
di Redazione IL CASO.it

Segnalazione Avv. Giampaolo Morini

Ius variandi - Usura originaria

Deve intendersi usura originaria quella in cui il superamento del tasso soglia di usura nel corso del rapporto di conto corrente bancario sia l'effetto della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; in tal caso si applica l'art. 1815 c. 2 c.c.

© Riproduzione Riservata



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

N. 7850 / 2017 R.G.

Il Giudice

nel procedimento indicato su a margine tra

: SRL (Avv. G. MORINI)

- Parte attrice -

S.P.A. (Avv. L.)

- Parte convenuta -

letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. 10/4/2018), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria;

rilevato che la causa ha ad oggetto un rapporto bancario di conto corrente in relazione al quale la opponente, deducendo l'applicazione di condizioni invalide o di poste passive indebite, chiede la rideterminazione del saldo;

ritenuto che, stante l'irrelevanza dell'intervenuta cessione del credito da parte della Banca convenuta ai fini della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie (art. 111 c.p.c.), non si apprezza, alla stregua della mera natura *pro soluto* della cessione, allegata dall'attrice, il sopravvenuto difetto di interesse della cedente, che deve essere compiutamente dimostrato dalla parte che lo eccepisce;

ritenuto altresì, sul piano istruttorio, che la natura delle questioni controverse è tale da richiedere complessi accertamenti, che devono pertanto rimettersi ad un esperto contabile;

considerato, quanto al calendario del processo ex art. 81 *bis* d.a. cpc, che può essere fissato come da prospetto sottostante, non ravvisandosi, né essendo state prospettate, ragioni di particolare rilevanza e urgenza;

P.Q.M.

rigettato ogni altro mezzo, DISPONE consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del Dott. F. MADDA con studio in Bari, il quale, sulla base della documentazione prodotta in causa e di quell'altra eventualmente acquisita con il consenso di entrambe le parti, provvederà, previo esperimento di un tentativo di conciliazione effettivo, alla



rideterminazione del saldo (alla data della notifica della citazione) del rapporto menzionato nell'atto introduttivo, secondo i seguenti criteri:

A) applichi al conto corrente (e agli eventuali conti collegati) i **tassi d'interesse** sulla base di quanto concordato per iscritto dalle parti.

B) Calcoli gli interessi sulle operazioni bancarie di dare-avere secondo quanto previsto per le **valute** dall'art. 120 TUB nel testo vigente pro-tempore.

C) Quanto all'**anatocismo**, per il periodo compreso tra 1.7.2000 e 30.6.2013, verifichi l'approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione e se la banca abbia applicato nei rapporti di c/c la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori, che creditori come da delibera CICR 9.2.2000 e in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l. n.147/2013): 1) in caso positivo, applichi la pari capitalizzazione periodica; 2) in caso negativo, escluda qualsiasi forma di capitalizzazione periodica degli interessi per l'intero periodo.

D) Con riferimento alla **c.m.s.**, per i contratti sottoscritti fino al 31.12.2009, la escluda in caso di mancata pattuizione in forma scritta della relativa clausola oppure, ancorché prevista, non risulti pattuita alcuna indicazione dell'aliquota percentuale e dell'esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto (nullità ex artt. 1346 e 1418 co. 2 cc). Dall'1.1.2010 (v. art. 2-bis del d.l. 28.11.2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2; Istruzioni Banca d'Italia del 29.7.2009) applichi la commissione di massimo scoperto, comunque essa sia denominata (purché sia relativa alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti), ove pattuita ed applicata nei limiti previsti dall'art. 2 bis co. 1 cit., con ammontare del corrispettivo onnicomprensivo comunque non eccedente lo 0,5% per trimestre, dell'importo dell'affidamento (in caso di mancata conformità a tale previsione di legge, la clausola è nulla e il C.T.U. escluderà l'applicazione della c.m.s.).

E) Applichi le **spese di tenuta conto**, annuali e/o periodiche, solo se previste in contratto.

F) In caso di pattuizione scritta degli interessi passivi, accerti se vi sia stato il superamento della **soglia del tasso usurario**, come determinata, in relazione alle specifiche tipologie contrattuali dedotte (conto corrente e mutuo), ai sensi dell'art. 2 l. n.108/1996 (tenendo conto delle modifiche di cui al d.l. 13/5/2011, n. 70, conv. con modif. in l. 12/7/2011, n. 106), avuto riguardo alle modalità di computo stabilite dalle *"Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"* emanate nell'agosto 2009, includendo le maggiorazioni



TRIBUNALE DI BARI

previste in relazione alla mora (ma limitatamente al c.d. *spread* di mora), le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate, escluse quelle per imposte e tasse.

G) In caso di accertato supero delle soglie di usura sin dalla pattuizione o a seguito dell'esercizio del *jus variandi* da parte della Banca (c.d. **usura originaria**) proceda al ricalcolo senza tener conto di alcun interesse (art.1815 comma 2, c.c.);

FISSA il seguente calendario delle prossime udienze, salva la proroga per idonei motivi sopravvenuti:

udienza del	incombenti
24/04/2018	giuramento del C.t.u.
22/01 /2019	verifica di completezza dell'istruttoria tecnica / eventuali esigenze istruttorie ulteriori / possibili soluzioni conciliative
21/01/2020	conclusioni e decisione <i>ex art. 281 quinquies/sexies cpc</i>

Si comunichi alle parti e al C.t.u.

Bari, 13/04/2018

Il Giudice – *Antonio Ruffino*

